

Civile Ord. Sez. 5 Num. 26786 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BRUNO FRANCESCO
Data pubblicazione: 13/10/2026

TRIBUTI
LOCALI

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27395/20 R.G., proposto

DA

M.T.M. S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardina Turco, come in atti domiciliata,

RICORRENTE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,

CONTRORICORRENTE

E

CAMERA DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

INTIMATA

E

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

INTIMATA

E

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

INTIMATA

avverso la sentenza n. 305/20 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pubblicata in data 20 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 305/20, pubblicata in data 20 gennaio 2020, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l'appello della M.T.M. s.r.l. avverso la sentenza n. 12959/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale aveva declinato la propria giurisdizione, con riferimento alla parte del credito azionato non avente natura tributaria, ed aveva rigettato, per il resto, il ricorso della società contribuente avverso l'intimazione di pagamento (contraddistinta dal n. 09720169050575576000), emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione -in seguito all'omesso pagamento di numerose cartelle esattoriali- per un importo complessivo di euro 2.493.147,09.

2. La M.T.M. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento ad un unico motivo di impugnazione.

3. L'Agenzia delle Entrate ha resistito, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

4. La Camera di Commercio, la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono rimaste intime.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non è fondato.

2. Con l'unico motivo addotto a sostegno dell'impugnazione la ricorrente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., ha denunciato la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 132 c.p.c., in quanto la motivazione, meramente apparente, era del tutto inidonea a rappresentare le ragioni della decisione.

3. Il motivo è infondato.

3.1. E' utile ricordare, con riferimento ai vizi che possono inficiare la motivazione, che è denunciabile in cassazione solamente l'anomalia motivazionale che si attinge quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).

La mancanza della motivazione, riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nel

senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l'enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del *decisum* (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*-allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, siccome recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).

3.2. Ebbene, nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado, prendendo le mosse dalla decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, hanno sostanzialmente ribadito che le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato erano state tutte notificate regolarmente e che regolarmente era avvenuta l'interruzione della prescrizione di tutti i crediti erariali, sottolineando -nonostante qualche passaggio effettivamente laconico, ma non idoneo ad inficiare, nella sua efficacia rappresentativa, l'ordito motivazionale sul quale si fonda il *dictum* giudiziale- come i termini di prescrizione relativi a tutte le cartelle esattoriali fossero, al momento della notificazione dell'atto impugnato, ancora "in corso" e come non

fosse possibile dubitare della regolarità delle attività notificatorie, anche sotto il profilo della dimostrazione del loro perfezionamento (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 3, in cui, peraltro, sono richiamati i motivi di gravame e le difese formulate dalle parti appellate, nonché le ragioni della decisione assunta in prime cure, ed alle pagg. 4 e 5, in cui, invece, sono riportate le argomentazioni -testé menzionate- inerenti alla reputata definitività delle cartelle di pagamento e regolarità delle attività di notificazione, nonché alla pendenza, al momento della notifica dell'atto impugnato, dei termini di prescrizione per tutti i crediti *de quibus*).

E -condivisibili o meno che siano le argomentazioni in essa enunciate- non è possibile ritenere che la motivazione che sorregge la decisione sia stata elaborata in violazione del "minimo costituzionale" al quale si è fatto precedentemente cenno, permettendo di comprendere agevolmente le ragioni che hanno indotto la corte regionale laziale a rigettare l'appello.

3.3. E ciò senza considerare che eventuali *errores in judicando* o discrasie tra la decisione ed il materiale probatorio complessivamente sottoposto all'attenzione dei giudici di merito non sono suscettibili di essere censurati - contrariamente a quanto sembra fare, in alcuni passaggi del motivo in esame, la ricorrente (cfr. il ricorso introduttivo del giudizio, alle pagg. 5, 6, 7, 8 e 9)- sotto il profilo, qui specificamente riguardato, del vizio motivazionale.

Peraltro, al cospetto di una doppia conforme, quand'anche le argomentazioni della società ricorrente fossero riqualificabili - almeno in parte- ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., non sarebbe comunque possibile dare ingresso ad una

censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (con riferimento, in particolare, all'impossibilità di configurare come realmente interruttivi della prescrizione gli atti menzionati nella sentenza impugnata, in relazione alla loro intrinseca inettitudine a disvelare un univoco riferimento alle singole cartelle oggetto di intimazione).

4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al fatto che, relativamente all'Agenzia delle Entrate, le spese sono prenotate a debito, trattandosi di amministrazione pubblica che fruisce di tale beneficio, mentre, relativamente alle parti rimaste intime, nessuna statuizione -stante la loro mancata costituzione in giudizio- deve essere adottata.

6. Non ricorrono, infine, i presupposti per applicare - diversamente da quanto auspicato dall'Agenzia delle Entrate- l'art. 96, primo comma, c.p.c., non essendo ravvisabile mala fede o colpa grave -né, invero, un'ipotesi di abuso del processo, neppure nella prospettiva avuta di mira dall'art. 96, terzo comma, c.p.c.- nella condotta processuale della società contribuente, la quale si è limitata a far valere, davanti a questa Corte, doglianze astrattamente legittime, ancorché infondate.

7. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, che liquida in euro 22.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026 .

Il Presidente
Giacomo Maria Stalla